

BOLLETTINO

DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE	Pag. 1
AFFARI INTERNI (II):	
<i>In sede legislativa</i>	» 2
GIUSTIZIA (IV):	
<i>In sede referente</i>	» 3
FINANZE E TESORO (VI):	
<i>In sede referente</i>	» 4
ISTRUZIONE (VIII):	
<i>In sede referente</i>	» 5
LAVORI PUBBLICI (IX):	
<i>In sede referente</i>	» 6
<i>In sede legislativa</i>	» 7
CONVOCAZIONI	» 8

GIUNTA PER LE AUTORIZZAZIONI A PROCEDERE

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 11,15. —
Presidenza del Presidente AMATUCCI.

La Giunta esamina le seguenti domande di autorizzazione a procedere in giudizio:

contro il deputato Almirante, per il reato di cui all'articolo 278 del Codice penale (offese all'onore del Presidente della Repubblica) (Doc. II, n. 156).

Il Relatore Gagliardi, dopo avere esposto i fatti che hanno determinato la richiesta di autorizzazione a procedere in giudizio, propone di non concedere l'autorizzazione medesima. Intervengono nella discussione il

Presidente, il deputato Cataldo e il Relatore Gagliardi.

La Giunta delibera di rinviare ad altra seduta il seguito dell'esame per poter sapere dal Ministero di grazia e giustizia se sia stata dal medesimo concessa l'autorizzazione di cui all'articolo 313 del Codice penale.

contro il deputato Abelli, per concorso nel reato di cui agli articoli 110, 112 e 290 del Codice penale (vilipendio delle forze della liberazione) e per altro reato di cui all'articolo 290 del Codice penale (vilipendio delle forze della liberazione) (Doc. II, n. 164).

Il Relatore Gagliardi riferisce gli elementi di fatto e di diritto che sono alla base della domanda di autorizzazione a procedere nei confronti del deputato Abelli. Conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione a procedere. Dopo un breve intervento del deputato Cataldo, la Giunta all'unanimità approva le conclusioni del Relatore.

contro il deputato Picciotto, per il reato di cui agli articoli 595 del Codice penale e 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione aggravata a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 153).

Il Relatore Bisantis riferisce sui fatti che hanno dato origine alla richiesta di autorizzazione a procedere e conclude proponendo la concessione dell'autorizzazione medesima. Prendono la parola: il Presidente, che apporta ulteriori chiarimenti, i deputati Cataldo e Sforza, che si dichiarano contrari alle conclusioni del Relatore, e il deputato Greppi che si dichiara favorevole alla concessione dell'autorizzazione. La Giunta delibera infine a maggioranza di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere contro il deputato Picciotto.

contro il deputato Picciotto, per i reati di cui agli articoli 81, 61, n. 2, e 480 del Codice penale (falso continuato ed aggravato) e agli articoli 81, 61, n. 9, 640, primo capoverso, del Codice penale (truffa continuata ed aggravata) (Doc. II, n. 154).

Il Relatore Bisantis riferisce in merito alla richiesta di autorizzazione a procedere contro il deputato Picciotto e propone la concessione dell'autorizzazione medesima. Dopo interventi del Presidente e dei deputati Sforza e Greppi, la Giunta delibera, a maggioranza, con l'astensione del deputato Sforza, di proporre all'Assemblea la concessione dell'autorizzazione a procedere contro il deputato Picciotto.

contro il deputato Pezzino, per il reato di cui all'articolo 595 del Codice penale e all'articolo 13 della legge 8 febbraio 1948, n. 47 (diffamazione a mezzo della stampa) (Doc. II, n. 121).

Il Presidente riferisce in sostituzione del Relatore Milia momentaneamente assente e, dopo aver puntualizzato i nuovi elementi di conoscenza acquisiti tramite il Ministero di grazia e giustizia, fa presente che si rende necessario avere copia della sentenza giudiziaria contro il signor Aleppo per valutare gli elementi e gli estremi del reato di diffamazione.

Su proposta del Presidente la Giunta pertanto rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame della richiesta di autorizzazione a procedere in attesa di prendere conoscenza della sentenza di cui sopra.

contro il deputato Degli Esposti, per il reato di cui all'articolo 340, prima parte e capoverso, del Codice penale (interruzione di un pubblico servizio) (Doc. II, n. 119).

Il Presidente riferisce in sostituzione del Relatore Colleselli momentaneamente assente. Comunica alla Giunta che il Ministro di grazia e giustizia ha apportato, con propria lettera, nuovi chiarimenti circa la posizione processuale e le modalità di partecipazione del deputato Degli Esposti allo sciopero nazionale indetto dal sindacato ferrovieri nel novembre 1964.

Da una valutazione obiettiva di detta partecipazione, alla luce altresì delle disposizioni impartite in proposito dalle competenti autorità sindacali, il Presidente trae la conclusione per proporre la negazione dell'autorizzazione a concedere nei riguardi del deputato Degli Esposti.

La Giunta concorda alla unanimità con le conclusioni del Presidente.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12,30.

AFFARI INTERNI (II)

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente SULLO.* — Intervengono i Sottosegretari di Stato per la presidenza del consiglio, Salizzoni e per l'interno, Gaspari.

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Il Presidente informa la Commissione che gli onorevoli Arnaud e Matteotti, relatori dell'indagine conoscitiva sullo stato della finanza locale, hanno chiesto di poter disporre di un ulteriore periodo di tre settimane per la stesura della relazione.

Tenuto conto della richiesta, ritiene che la discussione sul testo elaborato dai relatori potrà aver inizio a partire dal 21 giugno p.v.

PROPOSTA DI LEGGE:

Senatori PICARDI ed altri: « Modifiche alle vigenti disposizioni sull'avanzamento degli ufficiali, dei sottufficiali e dei militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (*Approvata dalla I Commissione permanente del Senato*) (3533).

Il Sottosegretario Gaspari in relazione alle richieste formulate nella seduta del 2 febbraio, relative alla valutazione degli oneri derivanti dagli emendamenti presentati dal deputato Canestrari, fornisce dati analitici sia sull'entità numerica del personale del corpo delle guardie di pubblica sicurezza proveniente dai combattenti della guerra di liberazione sia sulla entità della spesa. Nel complesso si tratta di 4.062 unità e di una spesa di lire 7.048.571.797.

Il relatore Mattarelli riconferma la legittimità delle richieste avanzate con gli emendamenti presentati dal collega Canestrari, ma osserva che di fronte alla rilevanza degli oneri che essi comportano e alla difficoltà della loro copertura nell'attuale momento, sarebbe a suo avviso ingiusto subordinare l'approvazione della proposta di legge oggi in esame (il cui onere è valutato in poco più di 4 milioni) al preventivo reperimento della copertura per gli emendamenti Canestrari. Ribadendo che la proposta Picardi è un provvedimento che mira a fini perequativi, conclude dichiarandosi favorevole all'approvazione del provvedimento stesso nel testo pervenuto dal Senato, salvo esaminare in altra sede le legittime attese di cui si è fatto por-

tatore l'onorevole Canestrari, essendo tuttora all'ordine del giorno la sua proposta n. 2054.

Il deputato Canestrari nel prendere atto delle cifre fornite dal Sottosegretario Gaspari chiede di conoscere quale sia l'ammontare dell'onere nel caso che la ricostruzione della carriera per il personale di P.S. proveniente dalle formazioni partigiane avvenga, secondo una richiesta degli stessi interessati, senza percezione di emolumenti arretrati.

Il deputato La Bella, premesse alcune considerazioni di apprezzamento sul personale di P.S. proveniente dalle disciolte milizie della strada e portuali e dopo aver dichiarato di non essere contrario alle loro aspettative, manifesta il proprio rammarico perché ancora non è si addivenuti ad analogo provvedimento per il personale proveniente dalle formazioni partigiane. Propone un rinvio della discussione onde dar modo al Governo di valutare sotto l'aspetto finanziario la nuova proposta avanzata dal deputato Canestrari, alla quale si associa. Preannuncia che in caso contrario la sua parte presenterà richiesta di rimessione in Assemblea.

Successivamente, dopo interventi dei deputati Mattarelli, Russo Spena e del Sottosegretario Gaspari la Commissione delibera ad unanimità il rinvio dell'esame, con l'impegno da parte del Governo di valutare l'onere derivante dalla nuova proposta Canestrari.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione di spesa per il completamento del programma di ricerche spaziali San Marco ». (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4014).

Il relatore Servadei, richiamandosi ad una conferenza stampa recentemente tenuta dal professor Broglio nonché ad informazioni assunte nella sede competente, fornisce quei chiarimenti che erano stati richiesti nella precedente seduta. In particolare tiene ad assicurare la Commissione sulla natura prettamente scientifica degli esperimenti e sul consenso del Consiglio nazionale delle ricerche al trasferimento delle competenze.

Il Sottosegretario Salizzoni reca quindi ulteriori elementi ad integrazione della esposizione del relatore.

Dopo interventi del Presidente Sullo, il quale si dichiara soddisfatto delle risposte date ai quesiti da lui stesso posti nella precedente seduta, e del deputato Maulini, che esprime analoga soddisfazione preannunciando il voto favorevole della sua parte, la Com-

missione approva i singoli articoli del disegno di legge senza modificazioni.

Al termine della seduta il provvedimento è votato a scrutinio segreto ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Finanziamento dei programmi di ricerca fondamentale nel campo spaziale da svolgersi presso laboratori nazionali » (*Approvato dalla I Commissione permanente del Senato*) (4013).

Il Relatore Di Giannantonio illustra brevemente e favorevolmente il provvedimento.

La Commissione approva, quindi, senza discussione, gli articoli del disegno di legge, che è, in fine di seduta, votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

GIUSTIZIA (IV)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 11,15. — *Presidenza del Presidente ZAPPA.* — Interviene il Ministro di grazia e giustizia Reale.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, sulla costituzione e funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (3846).

BASSO ed altri: « Norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (996).

BOZZI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1120).

GUIDI ed altri: « Modifiche alla legge 24 marzo 1958, n. 195, relative alla costituzione e al funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1231).

MARTUSCELLI ed altri: « Modificazioni alla legge 24 marzo 1958, n. 195, contenente norme sulla costituzione e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura » (1744).

All'inizio della seduta il relatore Martuscelli, in relazione alla votazione avvenuta nella riunione del 18 maggio, per cui dalla maggioranza della commissione è stato approvato all'articolo 27-ter un emendamento di cui egli non ne condivideva né l'impostazione né l'opportunità, e ritenendo che in tal modo il principio politico del disegno di legge sia stato

vulnerato, chiede al Presidente di volere accogliere le proprie dimissioni da relatore.

Il deputato Lucifredi esprime il proprio rincrescimento per la decisione presa dal deputato Martuscelli e precisa che l'emendamento approvato dalla maggioranza della Commissione è stato dettato da una valutazione tecnica del disegno di legge, mentre il fatto che altri gruppi politici abbiano aderito alla linea sostenuta dalla democrazia cristiana, non può dare adito a valutazioni di carattere politico su presunte alleanze, in quanto questo apporto non è stato in alcun modo determinante per l'esito della votazione.

Si associano a quanto espresso dal deputato Lucifredi gli onorevoli Pennacchini e Breganze. Quest'ultimo precisa che con l'emendamento da lui proposto non ha inteso attuare situazioni di sopraffazione o di oltranzismo, ma ha proposto una soluzione di carattere tecnico che è stata democraticamente accettata dalla maggioranza della Commissione.

Il deputato Guidi osserva che le dimissioni da relatore annunciate dal deputato Martuscelli rappresentano un atto di doverosa coerenza. Però ritiene che questo gesto resterebbe infruttifero se non venisse ripristinata quella parte dell'articolo 27-ter modificata dalla votazione avvenuta nella scorsa seduta e se, soprattutto, la Commissione non chiedesse alla Presidenza della Camera di procedere nello esame in sede legislativa.

Avendo il Presidente assunto provvisoriamente l'incarico di relatore, la Commissione approva l'articolo 25 con un emendamento proposto dal Ministro Reale, e l'articolo 26 con un emendamento Breganze e Pennacchini.

Pertanto il testo dei due articoli rimane così formulato:

ART. 25.

Le elezioni hanno luogo a scrutinio segreto tra i candidati elettivamente designati:

a) da un collegio centrale presso la Corte di cassazione comprendente i magistrati di cassazione;

b) da quattro collegi territoriali di magistrati di Corte di appello costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile;

c) da quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale costituiti secondo il criterio della massima equivalenza numerica possibile.

I magistrati addetti ad uffici giudiziari o in servizio fuori dal territorio dello Stato vo-

tano, secondo la loro rispettiva categoria presso gli uffici giudiziari di Roma.

Ciascuno degli elettori vota, in sede di formazione della lista nazionale, per i componenti appartenenti alla propria categoria.

ART. 26.

Il collegio centrale presso la Corte di cassazione designa 18 magistrati di cassazione, sei dei quali con ufficio direttivo.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di appello designa 3 magistrati d'appello.

Ciascuno dei quattro collegi territoriali di magistrati di tribunale designa 3 magistrati di tribunale.

Gli elettori del Collegio centrale votano ciascuno per non più di diciotto magistrati di cassazione di cui sei con ufficio direttivo.

Gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di appello e gli elettori dei collegi territoriali dei magistrati di tribunale votano ciascuno per non più di tre magistrati rispettivamente di appello e di tribunale, gli uni e gli altri facenti parte degli uffici giudiziari compresi nel collegio elettorale.

Il Presidente quindi, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 12.

FINANZE E TESORO (VI)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 10. — *Presidenza del Presidente* VICENTINI. — Intervengono i Sottosegretari di Stato per finanze, Vittorino Colombo e Valsecchi.

PROPOSTA DI LEGGE:

GORRERI ed altri: « Modifica alle disposizioni sulle pensioni privilegiate ordinate a favore dei coniugi e superstiti di militari deceduti per cause di servizio » (1037).

Il Relatore Patrini ricorda come sia giacente al Senato il disegno di legge n. 204 che contempla, ad esclusione delle indennità, la materia oggetto della proposta 1037. Chiede un rinvio della discussione per acquisire elementi relativi all'*iter* presso l'altro ramo del Parlamento nonché per acquisire il parere della V Commissione bilancio.

Il deputato Nicoletto, osservando che la proposta 1037 è più limitata del disegno di legge n. 204, e perciò comporta oneri minori

contesta l'opinione emersa in sede di Commissione bilancio circa la riferibilità della proposta medesima al disegno di legge relativo alle pensioni statali, n. 1261, giacente anch'esso al Senato.

La Commissione delibera quindi di rinviare il seguito della discussione ad altra seduta.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,10.

ISTRUZIONE (VIII)

IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 9,50. — *Presidenza del Presidente* ERMINI. — Intervengono il Ministro della pubblica istruzione, Gui e il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Romita.

DISEGNO E PROPOSTE DI LEGGE:

« Modifiche all'ordinamento universitario » (2314);

BERLINGUER LUIGI ed altri: « Riforma dell'ordinamento universitario » (2650);

CRUCIANI ed altri: « Modifiche all'ordinamento universitario » (2689);

MONTANTI: « Nuove disposizioni sui concorsi a cattedre universitarie » (1183).

La Commissione prosegue l'esame degli articoli del disegno di legge n. 2314, assunto come testo base, ed analizza l'articolo 13, concernente i Comitati ordinatori e l'integrazione dei Consigli di facoltà, senza seguire, come nella seduta precedente, l'ordine numerico degli articoli, al fine di proseguire l'esame delle competenze degli organi della Facoltà o della Scuola, previsti dal Capitolo secondo del provvedimento.

Dopo interventi dei deputati: Codignola, Berlinguer Luigi, del Presidente e relatore, Ermini, e del Ministro Gui, sono accolti due emendamenti Codignola, Franceschini, Rosati e Moro Dino, presentati al primo comma dell'articolo 13, intesi a definire la designazione dei professori componenti il Comitato ordinatore previsto per il primo funzionamento delle Facoltà statali di nuova istituzione.

Non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi, Seroni, Rossanda Banfi Rossana e Scionti, inteso a stabilire che il Comitato ordinatore dovrebbe essere composto di sette membri, di cui due professori di ruolo designati dal Consiglio regionale, competente per la Regione in cui ha sede l'Università e gli altri cinque suddivisi come segue: due professori di ruolo, un professore aggre-

gato, un professore incaricato ed un assistente, designati secondo le norme vigenti per la elezione dei membri della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

In accoglimento, quindi, di un emendamento Rosati, Franceschini, Codignola e Moro Dino, inteso ad escludere il riferimento all'invito del Ministro della pubblica istruzione circa le funzioni dei professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori in merito alle prime elezioni agli uffici accademici, è approvato il secondo comma dell'articolo 13.

Dopo interventi dei deputati: Magri, Berlinguer Luigi, Rosati, Franceschini, Codignola, del Presidente e relatore, Ermini, nonché del Ministro Gui, è accolto un emendamento, presentato al terzo comma, dai deputati Magri, Franceschini e Rosati, inteso a stabilire che i Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella Facoltà non siano coperti almeno tre posti di professore di ruolo e che nella copertura dei predetti posti deve esser data precedenza agli insegnamenti il cui esame sia obbligatorio.

Non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi e Seroni, inteso a prevedere che i Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nelle Facoltà non siano coperti almeno i due terzi dei posti di professore di ruolo e un rappresentante degli assistenti e dei professori incaricati e che i rappresentanti previsti dal precedente articolo 12 sono designati non appena nelle Facoltà saranno presenti tre membri di ciascuna categoria.

Successivamente, in accoglimento di un emendamento Codignola, Rosati e Magri, è soppresso il comma quarto dell'articolo 13.

Dopo interventi dei deputati: Berlinguer Luigi e Magri, del Presidente e relatore, Ermini, e del Ministro Gui, è accolto un emendamento Rosati e Moro Dino, presentato al quinto comma, correlativo a modificazioni in precedenza apportate. Non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi e Rossanda Banfi Rossana, inteso a sopprimere il comma citato.

Sono, quindi, accolti due emendamenti Codignola, e Franceschini, presentati al sesto comma dell'articolo in esame, il primo, inteso a sopprimere il riferimento ai Consigli di facoltà, ed il secondo ad aggiungere al comma stesso la norma per cui i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non possono essere nominati in altri Comitati ordinatori se non sia trascorso un quinquennio dalla cessazione del precedente incarico.

Non è invece accolto un emendamento Berlinguer Luigi, inteso a stabilire che i pro-

fessori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a 2 anni.

Non è altresì accolto un emendamento Berlinguer Luigi, inteso a sopprimere il settimo comma dell'articolo 13, che risulta successivamente approvato senza modificazioni.

È quindi approvato l'ottavo comma dell'articolo in esame, in accoglimento di tre emendamenti Rosati, Codignola e Moro Dino, il primo ed il secondo correlativi a modificazioni in precedenza apportate, il terzo, inteso a stabilire che, qualora, entro i termini previsti i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire i posti stabiliti, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura dei posti medesimi bandendo concorsi per le relative cattedre su parere conforme della Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Deliberata, quindi, la soppressione dell'ultimo comma dell'articolo in esame, in accoglimento di un emendamento Magri, Rosati, l'articolo 13 risulta, conseguentemente, così formulato:

ART. 13.

(Comitati ordinatori - Integrazione dei Consigli di facoltà).

Per il primo funzionamento delle Facoltà statali di nuova istituzione il Ministro della pubblica istruzione provvede alla nomina di un Comitato ordinatore composto di tre professori di ruolo titolari di discipline previste nell'ordinamento didattico della stessa Facoltà, dei quali due designati dalla Sezione prima del Consiglio Superiore della pubblica istruzione.

Nel caso di istituzione di nuove Università o di nuovi Istituti di istruzione universitaria, i professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori provvedono anche alle prime elezioni agli uffici accademici.

I Comitati ordinatori restano in funzione fino a quando nella Facoltà non siano coperti almeno tre posti di professore di ruolo; nella copertura dei predetti posti deve essere data precedenza agli insegnamenti il cui esame sia obbligatorio. I professori che nel frattempo vengano a ricoprire i posti di ruolo nella Facoltà, fanno parte dei Comitati stessi.

Per le Facoltà aventi corsi di laurea di durata superiore a quattro anni il numero minimo dei professori di cui al precedente comma è elevato a cinque.

I professori chiamati a far parte dei Comitati ordinatori ai sensi del presente artico-

lo, non possono restare in carica per un periodo di tempo superiore a tre anni e non possono essere nominati in altri Comitati ordinatori se non sia trascorso un quinquennio dalla cessazione del precedente incarico.

Detto periodo è elevato a quattro anni quando la durata dei rispettivi corsi di laurea o di diploma sia superiore a quattro anni.

Qualora, entro i termini di cui ai precedenti commi quinto e sesto, i Comitati ordinatori non abbiano provveduto a ricoprire i posti previsti ai commi terzo e quarto, il Ministro della pubblica istruzione procede alla copertura dei posti medesimi bandendo i concorsi per le relative cattedre su parere conforme della Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Il Presidente Ermini, infine, rinvia ad altra seduta il seguito dell'esame dei provvedimenti.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 11.

LAVORI PUBBLICI (IX)

» IN SEDE REFERENTE.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 9,45. — *Presidenza del Presidente ALESSANDRINI.* — Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Mancini.

DISEGNO DI LEGGE:

«Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150» (3669).

La Commissione prosegue nell'esame del disegno di legge.

Il Presidente Alessandrini riassume i termini del dibattito e comunica che il Comitato ristretto ha predisposto un testo emendato che rappresenta un'ipotesi di lavoro in relazione alla eventuale discussione in sede legislativa del disegno di legge. Avverte quindi che le diverse parti politiche si sono riservate di assumere un preciso atteggiamento nei riguardi del testo in questione dopo che sarà intervenuta una decisione circa la eventuale discussione in sede legislativa del disegno di legge.

Il Relatore Ripamonti, dopo aver rilevato che alcuni organi di stampa hanno dato una inesatta interpretazione della posizione da lui assunta nel corso dell'esame del disegno di legge, sottolinea che il Comitato ristretto si è limitato a predisporre un testo che rappresenta un'ipotesi di lavoro e che tale testo

deve essere rivisto per quanto riguarda la formulazione dell'articolo 13, eliminando il princpio della retroattività di quanto in esso disposto, e dell'articolo 2 per quanto concerne la obbligatoria applicazione delle misure di salvaguardia, norma quest'ultima sulla quale è mancata una precisa verifica della volontà del Comitato ristretto, e conclude rilevando che alcune norme del testo predisposto dal Comitato ristretto, come quella riguardante il periodo di un anno per la predisposizione degli strumenti urbanistici da parte dei comuni, hanno significato solo se rapportate ad una rapida approvazione del disegno di legge.

Intervengono quindi i deputati: Taverna, il quale chiede un rinvio del seguito della discussione affinché le diverse parti politiche possano procedere ad una attenta valutazione del testo predisposto dal Comitato ristretto che è stato reso noto solo nella serata di ieri; Greggi, che sottolinea la necessità di dare la possibilità a tutti i componenti la Commissione di procedere alla formulazione di emendamenti al testo predisposto dal Comitato ristretto; Todros, che precisa che gli emendamenti da lui presentati insieme ad altri colleghi della sua parte politica riguardano questioni sulle quali già ebbe ad esprimere riserve durante i lavori del Comitato ristretto e dichiara di non essere contrario al rinvio della discussione se ciò può essere utile ai fini di un chiarimento delle posizioni circa la discussione in sede legislativa del disegno di legge; Busetto, il quale sottolinea che fu a suo tempo deciso di non divulgare il testo del Comitato ristretto solo in quanto non ancora corredato degli emendamenti preannunziati; Achilli, che ritiene il Comitato ristretto abbia svolto nel suo complesso un lavoro proficuo, pervenendo a talune soluzioni di compromesso che consentissero di giungere alla discussione in sede legislativa del disegno di legge e sottolinea la necessità che siano date responsabili motivazioni politiche agli ostacoli frapposti a tale soluzione; Baroni, che chiarisce che il Comitato ristretto non è pervenuto a decisioni unanimi su taluni articoli, con la conseguente riserva della presentazione di emendamenti formulata da alcuni componenti il Comitato stesso, e della stesura di altri emendamenti accettati in linea di principio e dei quali è stata rinviata la formulazione.

Il Presidente Alessandrini, dopo aver confermato quanto detto dal deputato Busetto circa la mancata divulgazione del testo predisposto dal Comitato ristretto, ritiene oppor-

tuno rinviare a martedì 30 maggio il seguito della discussione del disegno di legge, preavvertendo che, qualora entra tale data non sia subentrato alcun nuovo elemento circa la discussione in sede legislativa del disegno di legge stesso, la Commissione inizierà l'esame degli articoli a partire dal successivo mercoledì 31 maggio.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,15.

IN SEDE LEGISLATIVA.

MERCOLEDÌ 24 MAGGIO 1967, ORE 10,15. —
Presidenza del Presidente ALESSANDRINI. —
Interviene il Ministro dei lavori pubblici, Mancini.

DISEGNO DI LEGGE:

« Trasferimento all'Ente autonomo del porto di Napoli dei servizi di illuminazione portuale e della pulizia delle aree e degli spazi acquei portuali » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3769).

Dopo la relazione favorevole del Relatore Fortini, che propone di sostituire al secondo comma dell'articolo unico le parole « al Consorzio » con le altre « all'Ente portuale » e dopo l'intervento del deputato Napolitano Luigi, che concorda sull'emendamento proposto dal Relatore, la Commissione approva l'articolo unico del disegno di legge con l'emendamento proposto.

Il disegno di legge è, quindi, votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

DISEGNO DI LEGGE:

« Autorizzazione al Ministero dei lavori pubblici a costruire la seconda invasatura per le navi traghetto delle ferrovie dello Stato in Golfo degli Aranci » (*Approvato dalla VII Commissione permanente del Senato*) (3771).

Il Relatore Greggi riferisce favorevolmente sul disegno di legge prospettando alcune perplessità circa la congruità dei fondi stanziati rispetto alle opere da eseguire.

Interviene il deputato Degan, che richiama l'attenzione del Governo sulla necessità di modificare le norme attualmente vigenti circa la partecipazione degli Enti locali alle spese per le opere portuali, sollecitando, in via subordinata, la revisione dei decreti che fissarono a suo tempo la misura del contributo in questione.

L'articolo unico del disegno di legge è quindi direttamente votato a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvato.

PROPOSTA DI LEGGE:

BELCI e BOLOGNA: « Autorizzazione della spesa di lire 14 miliardi per l'esecuzione di opere ferroviarie nel territorio di Trieste, del Friuli e della Venezia Giulia » (3478).

Il Relatore Carra riferisce favorevolmente sulla proposta di legge rilevando che gli stanziamenti in essi previsti sono destinati a consentire l'esecuzione delle opere previste dalla legge 21 marzo 1958, n. 298, auspicando che i nuovi preventivi di spesa per l'esecuzione delle opere si dimostrino più esatti di quelli largamente approssimativi a suo tempo formulati.

Intervengono quindi il Ministro Mancini, che rileva che nella proposta di legge non è prevista la possibilità di un impegno di spesa anche per esercizi successivi a quelli in cui si provvederà all'appalto delle opere da eseguire; il deputato Belci, che fa rilevare che i tempi tecnici occorrenti per l'esecuzione delle opere fanno ritenere esatto lo scaglionamento di spesa previsto all'articolo 2 della proposta di legge, e il deputato Ripamonti, che ritiene opportuno introdurre disposizioni dirette a soddisfare l'esigenza rilevata dal Ministro Mancini.

La Commissione approva quindi con una modificazione di carattere formale l'articolo 1 della proposta di legge.

L'articolo 2 viene approvato con un emendamento proposto dal deputato Ripamonti, diretto a stabilire che il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni di spesa fino alla concorrenza globale di lire 14 miliardi e che le somme non impegnate in un esercizio sono portate in aumento negli esercizi successivi.

La proposta di legge viene quindi votata a scrutinio segreto al termine della seduta ed approvata.

PROPOSTA DI LEGGE:

RIPAMONTI ed altri: « Modifica all'articolo 2 della legge 29 marzo 1965, n. 218 "Provvedimenti per l'edilizia popolare" » (3763).

Il Relatore Carra riferisce favorevolmente sulla proposta di legge, ponendo in rilievo la sua consequenzialità rispetto a quanto emerso nel corso della discussione parlamentare relativa alla legge 29 marzo 1965, n. 218.

L'articolo unico della proposta di legge viene quindi direttamente votato a scrutinio segreto ed approvato.

LA SEDUTA TERMINA ALLE 10,45.

CONVOCAZIONI

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri)

Martedì 30 maggio, ore 10.

IN SEDE REFERENTE.

Esame dei disegni di legge:

Ratifica ed esecuzione dello Scambio di Note tra l'Italia e la Norvegia per le esenzioni fiscali a favore di Istituzioni culturali, effettuato ad Oslo il 29 aprile 1966 (3868) — (Relatore: Bemporad — *Parere della VI Commissione*);

Adesione al Protocollo per una nuova proroga dell'Accordo internazionale del grano 1962, adottato a Washington il 4 aprile 1966, e sua esecuzione (3870) — Relatore: Folchi — *Parere della V Commissione*);

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo italiano e la Agenzia internazionale dell'energia atomica concernente la creazione a Trieste di un Centro internazionale di fisica teorica, concluso a Roma l'11 ottobre 1963 — *Approvato dal Senato* — Relatore: Russo Carlo — *Parere della V e della VIII Commissione*);

Ratifica ed esecuzione dello scambio di note e dell'accordo tra l'Italia e la Jugoslavia, relativi alla pesca nelle acque jugoslave, conclusi a Belgrado rispettivamente il 25 agosto e il 5 novembre 1965 (4020) — Relatore: Di Primio — *Parere della V e della X Commissione*).

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavori pubblici)

Martedì 30 maggio, ore 17.

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno di legge:

Modifiche ed integrazioni alla legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150 (3669) — Relatore: Ripamonti — *Parere della II, della IV e della VIII Commissione*).

XII COMMISSIONE PERMANENTE
(Industria)

Martedì 30 maggio, ore 16,30.

IN SEDE LEGISLATIVA.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Ricerca e coltivazione degli idrocarburi liquidi e gassosi nel mare territoriale e nella piattaforma continentale (3442) — Relatore: Merenda — (*Parere della I, V e X Commissione*).

IN SEDE REFERENTE.

Seguito dell'esame del disegno e della proposta di legge:

Tutela della libertà di concorrenza (1616);
MALAGODI ed altri: Norme per la tutela della libertà di concorrenza e di mercato (1907);

— Relatore: Radi — (*Parere della IV, V e VI Commissione*).

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO

Licenziato per la stampa alle ore 20.